



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale n.4 del 25/11/2022

"Il giorno venerdì 25 novembre 2022, ore 20.30, si è tenuta in via Roma n.34a Marostica (VI), l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Neuroscienze Insieme, per procedere alla discussione dei punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche allo statuto;
2. varie ed eventuali.

Elenco dei soci aventi diritto di voto presenti: Passarin Elena, Sartori Martina, Radhima Taulant, Todesco Maria, Pellanda Milena, Vanzo Anna, Toniolo Giulia, Peruffo Sara.

Elenco dei soci aventi diritto di voto presenti per delega: De Carlo Coleman Ella Rose, Carollo Elisa, Gnesotto Giulia, Compostella Laura, Alessio Giulia, Torresan Andrea, Marin Jole Maria.

Elenco dei soci aventi diritto di voto assenti: Pedron Edoardo, Padovan Arianna, Stevan Pietro, Sartori Simone, Colombo Matteo.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, la Signora Elena Passarin, la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il sig. Taulant Radhima che accetta.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e avviso scritto inviato ai soci almeno 10 giorni prima come previsto dall'Art. 7 dello Statuto Sociale.

Trascorsi circa 15 minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione, essendo presenti n° 15 soci (n° 8 in proprio e n° 7 per delega) su n° 20 iscritti all'Associazione e aventi diritto di voto, il Presidente fa rilevare che il numero raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee straordinarie che possano modificare lo statuto (2/3 dei soci) (art.9 dello statuto sociale):

Si procede quindi con la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Il Presidente dà lettura del nuovo statuto, che si adegua a quanto segnalato dall'ufficio regionale del RUNTS, per poterne entrare a far parte. Si pone quindi l'attenzione in particolar modo all'articolo 13 dello Statuto modificandolo secondo quanto previsto dalla normativa lgs 717/17 come da copia allegata al presente verbale che viene messa in votazione. I soci favorevoli risultano 15, 0 astenuti e 0 contrari. L'Assemblea approva la modifica dello statuto.

Non essendovi altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Elena Passarin

Il Segretario

Taulant Radhima



fr *I' -L,, %*fffi: #, I**
AGENZIA...
un...
Alto registrar...
al numero...
ytbr#
UFFICIO...
(Marco Vianello)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE INSIEME APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - (Denominazione e sede)

costituito nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Neuroscienze Insieme APS" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. A tale denominazione potrà essere aggiunta anche la sigla ETS, per effetto della eventuale registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in via Roma 34, nell'immobile catastalmente censito come sezione Q via Roma 30, Foglio 111, Mapp. 432, Sub. 2, cat. A/2, classe nel Comune di Marostica (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nell'ambito del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per disciplinare dagli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propongono di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promozione del benessere nelle varie fasi del ciclo di vita, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie e agli anziani;

- Coinvolgimento della collettività e dei soci dell'associazione mediante conferenze o attività informative finalizzate alla promozione della cultura e della conoscenza, al miglioramento e allo sviluppo di abilità e competenze personali, cognitive, emotive, comportamentali e alla promozione di corretti stili di vita per aumentare il benessere di adulti, anziani, giovani e bambini;

- Organizzazione di iniziative che in qualsiasi modo possano promuovere il benessere scolastico e personale, ridurre la dispersione scolastica e prevenire forme di prevaricazione sociale o di altre forme di disagio;

- Organizzazione, sia autonomamente sia ricorrendo a soggetti terzi, di laboratori o corsi di supporto o sviluppo delle abilità personali, di iniziative volte alla promozione dell'interesse per l'apprendimento in generale o di specifiche materie o discipline (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, materie S.T.E.M., robotica, competenze nella lingua, anche straniera, teatro ecc), attività di aiuto compiti e doposcuola per studenti, percorsi di gruppo o individuali, campus, corsi o sportelli informativi che siano di aiuto e supporto al benessere di minori, adulti e anziani e alle loro famiglie;

- Organizzazione, sia autonomamente sia ricorrendo a soggetti terzi, di laboratori, percorsi domiciliari, percorsi di gruppo o individuali, centri estivi, campus, vacanze, corsi o sportelli informativi che siano di aiuto e supporto al benessere di minori, adulti e anziani anche in situazioni di disabilità fisica e/o cognitiva e alle loro famiglie;

- Promozione delle conoscenze relative all'ambito delle neuroscienze e della ricerca scientifica, sia attraverso iniziative di formazione e divulgazione, che attraverso la partecipazione a studi e ricerche realizzati autonomamente o in collaborazione con Università o altri enti.

- Promozione di ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzati al raggiungimento degli scopi e/o delle attività di cui sopra;

- Collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, scuole pubbliche e private, enti Locali, altre associazioni e enti del terzo settore e tutti i soggetti pubblici e privati aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli Enti preposti sulle tematiche inerenti il benessere della persona.

L'esercizio di attività diverse da quelle sopra riportate è consentito a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. La loro individuazione sarà di competenza dell'Assemblea e soggetta al quorum deliberativo della maggioranza ordinaria.

L'associazione di promozione sociale opera in maniera prevalente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni.

divandole. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in prima convocazione. L'assemblea di rito è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'assemblea di rito è ammessa la categoria di, sottoporsi. La quota associativa è intransmissibile.

RT. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali
- essere eletti negli organi sociali, se di maggiore età;
- essere informati sulle attività dell'associazione, sull'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali
- facendo richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, di accedere a tutti i libri sociali presso la sede legale

dell'associazione; votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto:

soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari non possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso volontario, esclusione, decesso. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano il danno all'Associazione, o quando il socio, per gravi motivi, non possa più svolgere le funzioni che gli sono state attribuite. La comunicazione di recesso o di esclusione deve essere presentata al Presidente dell'Associazione, che la comunica mediante e-mail, lettera o messaggio elettronico al socio interessato. Il ricorso verrà esaminato dal Presidente dell'Associazione, che ha il diritto di convocare il socio interessato alla prima riunione ordinaria. La perdita, per gravi motivi, del diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non comporta alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e comunque, ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio elettronico, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione.

Il voto è palese, tranne che per gli argomenti riguardanti le persone, i diritti e i doveri dei soci, che sono riservati. Il verbale della riunione è redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove la loro responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo statuto o dallo statuto della sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso; a ciascun socio spetta un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno ¾ degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

assemblea (ordinaria o straordinaria) può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, teleconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costituirsi e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il presidente dura in carica per n.5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il presidente cura tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 - (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nelle forme e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, eventualmente, anche da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.